



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE e DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TOLFA C.U. VIA LIZZERA
(Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado) – Cod. Min. RMIC89400P
Via Lizzera, 19 – 00059 TOLFA (RM) - Tel.0766 92036 - C.F. 83003920580
codice iPA: istsc_rmic89400p – codice univoco per la F.E.: UFF4VR



E-mail Istituzionale RMIC89400P@istruzione.it P.E.C. RMIC89400P@pec.istruzione.it
Sito web www.comprensivotolfa.edu.it

U.O. Responsabile del documento: Amministrativa-Personale

Tolfa, 15.09.2026

Ai docenti dell'I.C. Tolfa
loro sedi

Oggetto: Autorizzazione allo svolgimento della libera professione

Richiesta di autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi ai dipendenti dell'Istituto da parte di soggetti esterni pubblici e privati (Art. 508 del D. Lgs. 297/94, Art. 53 del D. Lgs. 165/01 novellato dalla Legge 190/2012 e successiva Legge 4/2013).

Con la presente si dà informativa sulle previsioni legislative che regolano la concessione di autorizzazioni a incarichi ed esercizio di libere professioni.

L'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 dispone che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del DPR 10/01/1957, n. 3 (sono previste alcune deroghe, vedi comma 1: la più importante delle quali riguarda i rapporti di lavoro a tempo parziale).

Lo stesso articolo al comma 7 prevede che gli incarichi retribuiti conferiti ai pubblici dipendenti devono essere previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza. Tali incarichi sono quelli, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Ai sensi del comma 6 sono esclusi i compensi derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica (in base alla modifica effettuata dalla Legge 125 del 30/10/2013).

Le condizioni per cui possono essere autorizzati incarichi retribuiti sono le seguenti:

- la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico. Sono, quindi, autorizzabili le

attività non di lavoro subordinato esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine, non diano luogo ad interferenze con l'impiego;

- il non conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento. L'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.

Inoltre, per il personale docente in particolare, l'art. 508, comma 10 del D.lgs. 297/94 prevede che non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. Il successivo comma 15 consente al personale docente, previa autorizzazione del DS, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio. Inoltre si precisa che l'obbligo di evitare situazioni di conflitto di interesse a carico del dipendente pubblico costituisce altresì regola di condotta positivizzata all'interno del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici recato dal D.P.R. 62/2013 la cui violazione è fonte di responsabilità disciplinare (art. 16).

Si precisa inoltre che anche se per il regime di part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50% il divieto generale di svolgere attività ulteriori rispetto a quella istituzionale, è attenuato, il CCNL del 19 aprile 2018 obbliga comunque il dipendente pubblico in part time che abbia intrapreso un'altra attività lavorativa, di comunicarlo entro 15 giorni al dirigente scolastico.

Pertanto si forniscono di seguito le istruzioni per richiedere:

- Autorizzazione a svolgere la libera professione.

E' possibile presentare richiesta di autorizzazione allo svolgimento della libera professione. Si ricorda che tale esercizio non deve creare pregiudizio alla funzione docente e deve essere compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio. La richiesta va presentata all'ufficio segreteria personale mediante allegato **1**.

- Richiesta di autorizzazione preventiva allo svolgimento dell'attività di docenza.

E' possibile presentare richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di docenza. Si ricorda che tale esercizio non deve creare pregiudizio alla funzione docente e deve essere compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio. La richiesta va presentata all'ufficio segreteria personale mediante allegato **2**.

La legge 190/2012, ha modificato l'art. 53 del d.lgs. 165/01 in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici. La nuova norma impone che le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti debbano comunicare in via telematica al Dipartimento della funzione pubblica, entro 15 giorni dalla data di conferimento dell'incarico, gli

incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi.

Si richiama la sanzione per il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione, ai sensi dei commi 8 e 9, art. 53 del D. Lgs. 165/01: “Le pubbliche amministrazioni, [...] gli enti pubblici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti ai dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si passerà all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze”.

Pertanto:

- se l’incarico prevede compensi ai sensi delle lettere a,b,c,d,e,f,f-bis prima citate, non è necessaria alcuna richiesta di autorizzazione;
- se trattasi di incarico di altra natura, valgono le condizioni sopra descritte.